

OGGETTO: Ritenute sulle prestazioni di servizi rese da soggetti esteri

Obbligo della ritenuta al 30%

Per i compensi erogati a soggetti non residenti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se esercitati non abitualmente, ai sensi dell'art. 25 co. 2 del Dpr 600/1973 il sostituto d'imposta italiano è tenuto ad applicare una ritenuta del 30% a titolo d'imposta.

A differenza dei prestatori residenti¹, questa regola scatta a prescindere dalla natura del percipiente: l'obbligo sussiste infatti anche se il servizio è reso da società o enti esteri, e non solo da professionisti individuali.

La territorialità della prestazione

Una prima condizione da verificare per l'applicabilità della ritenuta è il luogo in cui la prestazione è eseguita.

Se l'attività viene svolta interamente fuori dai confini nazionali, un'ipotesi oggi frequente grazie alle consulenze *online* e allo *smart working*, il presupposto impositivo in Italia viene meno e, di conseguenza, la ritenuta del 30% non deve essere applicata.

Per legittimare l'esclusione della ritenuta, il sostituto d'imposta deve essere in grado di dimostrare l'effettivo svolgimento del lavoro all'estero. In assenza di prove oggettive, diventa essenziale acquisire una dichiarazione formale dal prestatore non residente che confermi la localizzazione estera della sua attività professionale.

Qualora la prestazione sia eseguita solo in parte sul territorio italiano, la tassazione colpisce esclusivamente la quota di compenso riferibile all'attività svolta in Italia.

In questo scenario, è fondamentale che la fattura o il contratto permettano di scindere chiaramente le due componenti, isolando la "parte italiana" soggetta a prelievo.

Il ruolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

Le Convenzioni internazionali prevedono che i redditi professionali siano tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del prestatore. In presenza di un trattato, il committente italiano è quindi autorizzato a non operare la ritenuta del 30%, evitando la doppia imposizione (poi eliminata con il meccanismo del credito d'imposta). L'esonero è tuttavia subordinato all'assenza di una stabile organizzazione o di una base fissa in Italia.

Adempimenti e modello D

Per disapplicare legittimamente la ritenuta in base ai trattati, non basta la semplice fattura.

Il committente deve ottenere dal prestatore estero una certificazione di residenza fiscale e l'attestazione di assenza di stabile organizzazione in Italia. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione il "Modello D" proprio per standardizzare questa raccolta documentale e garantire la corretta gestione dei flussi transfrontalieri.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali
Annalisa Ghillani

¹ Per i prestatori residenti la ritenuta si applica solo quando la prestazione origina "reddito di lavoro autonomo".